

OP. 21/02
[Signature]

11/10/2002

SENT. 3770/02
RV. 11271/02
CROW 8173/02
REP 6891

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile

Nella persona della dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 11271 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2002

TRA

Y
" *[Redacted]* s.r.l.", in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Palermo via Mario Rutelli n° 38, presso lo studio degli avv.ti Daniela Nicastro e Santi Magazzù che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo

ATTRICE - OPPONEN

E

X
Giuseppe [Redacted] elettivamente domiciliato in Palermo, via Siracusa n° 34, presso studio degli avv.ti Giovanni Bianchini e Francesco Bianchini che lo rappresentano e difendono mandato a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO - OPPOS



Conclusioni per l'attrice: "revocare il decreto ingiuntivo opposto ritenendo e dichiarando non dovute le somme richieste dal *X*, per le causali di cui in narrativa; ritenere e dichiarare, comunque, risolto il contratto di collaborazione professionale de quo per mutuo consenso a far data dal gennaio del 2002, ritenendo e dichiarando che da detta data nessuna prestazione ed attività è stata effettuata dal *X* in favore della *Y* s.r.l.; ritenere e dichiarare, comunque, in linea subordinata, il contratto risolto a far data dal gennaio 2002 per l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte della *Y* s.r.l. ai sensi dell'art. 2237 c.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio" conclude come in memorie ex art. 183 e 184 c.p.c. e chiede il rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria";

conclusioni per il convenuto: "dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo la stessa di pronta soluzione; dichiarare inammissibile, ed in subordine rigettare - perché infondata in fatto e in diritto - l'opposizione proposta dalla *Y* s.r.l. e quindi condannare la *Y* s.r.l. in persona del suo legale rappresentante in carica con sede in Alcamo (TP) a pagare al dott. Giuseppe *X* residente a Palermo la somma di € 3.222,69 per la fattura insoluta n° 5 del 01/04/2002, quale acconto per l'anno 2002, del corrispettivo concordato; ritenere e dichiarare che l'apposizione di un termine triennale al contratto di consulenza di marketing comporta la rinuncia alla facoltà di recesso della committente e l'obbligo di quest'ultima a corrispondere i compensi spettanti per l'intero periodo triennale, anche a titolo di risarcimento dei danni; condannare la opponente *Y* s.r.l. al risarcimento del danno all'immagine conseguente all'apposizione ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c., liquidandolo equitativamente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con ovvia salvezza di agire per il pagamento dei compensi spettanti per le intere annualità arretrate 2002 e 2003 con rivalutazione

ed interessi via via rivalutati" - conclude come in memorie ex art. 183 e 184 del 7/01/2004 e 16/07/2004 e in subordine, ove necessario chiede ammettersi le prove di cui alla memoria del 16/7/2004.

.....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 31 ottobre 2002, la ~~_____~~^Y s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 26 luglio 2002 con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare a ~~_____~~^X Giuseppe la somma di € 3.222,69 che costituiva una quota del compenso per l'opera professionale da quest'ultimo prestata in favore della società.

L'opponente, premettendo di aver stipulato con ~~_____~~^X un contratto di opera professionale per il triennio 2001/2003 avente ad oggetto la consulenza di marketing e che già dalla fine del 2001 aveva rilevato gravi inadempienze da parte del consulente, consistenti pure nella contemporanea attività a favore di altre imprese, allegava che a gennaio del 2002 il consulente venne invitato a cessare la propria collaborazione, in attesa che venisse stipulato con lo stesso un nuovo accordo con diversi contenuti.

Indi, la ~~_____~~^Y s.r.l. deduceva che l'emissione della fattura di cui al decreto ingiuntivo, considerato che si riferiva a prestazioni relative al mese di gennaio 2002, risultava indebitamente emessa. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nonché la risoluzione del contratto di consulenza per mutuo consenso o, in subordine, per intervenuto recesso, ai sensi dell'art. 2237 c.c.

Si costituiva in giudizio ~~_____~~^X Giuseppe contestando tutto quanto dedotto dall'opponente. In particolare, il convenuto faceva rilevare che il contratto di consulenza era stato stipulato tra le parti con la previsione di un termine finale talché ogni recesso doveva ritenersi escluso né, peraltro, poteva configurarsi alcun accordo per risolvere il contratto in assenza di una precisa sua volontà in tal senso. Inoltre, deduceva l'opposto che il credito ingiunto costituiva solo una parte del compenso dovuto, che, in conformità alla previsioni contrattuali, comprendeva una quota fissa e una variabile ricollegata all'incremento di fatturato della società, e che quel credito era comunque maturato in data anteriore alla missiva del 6 febbraio 2002, con la quale la società avrebbe comunicato il proprio recesso. Affermava ancora che nessuna inadempienza poteva a lui addebitarsi, atteso l'enorme incremento di fatturato registrato dalla società negli anni 2001/2002 anche in relazione alla sua attività e che, non essendo stato pattuito alcun diritto di esclusiva, non poteva a lui ascriversi alcuna violazione. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento del danno per lesione all'immagine e per violazione dell'art. 96 c.p.c.

Senza attività istruttoria, all'udienza del 30 ottobre 2006 le parti adottavano le conclusioni di cui in epigrafe e, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva posta in decisione.

stesso contratto. I corrispettivi, si indica sempre nel contratto, devono essere pagati a determinate scadenze (gennaio, aprile, luglio, settembre e gennaio successivo).

Sicché, il credito oggetto del procedimento di ingiunzione, si riferisce alla quota della misura fissa del compenso che la società opponente avrebbe dovuto pagare al consulente nel mese di gennaio 2002, pari a £ 6.000.000.

Ora, prima ancora di qualificare la volontà manifestata dalla società e di pronunciarsi sulla sua legittimità, deve rilevarsi la posteriorità della missiva, datata 6 febbraio 2002, rispetto alla maturazione del diritto a ricevere la prima quota del compenso - 31 gennaio 2002 - a cui si riferisce il credito ingiunto.

Difatti, esclusa la ricorrenza nella specie di qualsiasi ipotesi di risoluzione del contratto, anche un eventuale recesso della società, seppur legittimo, non avrebbe potuto incidere sul rapporto negoziale con efficacia *ex tunc*, lasciando invero impregiudicati i diritti delle parti già maturati o le prestazioni già eseguite. L'assunto è confermato dalla lettura sia dell'art. 2227 c.c. e dell'art. 2237 c.c. che disciplinano le ipotesi di recesso, quali modalità eccezionali di scioglimento dei vincoli contrattuali e che, prevedendo comunque il pagamento del compenso per l'opera prestata, escludono qualsiasi effetto retroattivo.

Il rilievo testé operato potrebbe acquisire valenza assorbente rispetto alle argomentazioni a sostegno dell'opposizione e determinarne il rigetto, affermando la legittimità e la sussistenza del credito oggetto di tutela nel procedimento monitorio, tuttavia, merita di essere analizzata la questione afferente alla legittimità o meno del recesso operato dalla ~~Cosman~~ s.r.l., e ciò al fine di ulteriormente suffragare la fondatezza delle ragioni di parte opposta.

Ed invero, nel contratto di opera professionale intellettuale, la possibilità di recesso dal contratto è direttamente prevista e disciplinata dall'art. 2237 c.c. e la relativa facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti seppur con differente disciplina.

Nella specie, tuttavia, le parti hanno inteso concludere un accordo negoziale per un periodo di tempo determinato e relativamente breve - triennio 2001/2003 - talché deve ritenersi che l'apposizione del termine al contratto abbia integrato "una deroga pattizia alla facoltà di recesso" disciplinata dalla legge.

Posto, appunto, il carattere derogabile della facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 c.c., si deve ritenere che le parti possano esplicitamente escluderlo ovvero, anche senza una pattuizione espressa e specifica, fissare un termine di scadenza al rapporto che assume la valenza di contenere entro precisi limiti temporali il vincolo negoziale e, al contempo, di privare il cliente della facoltà di recesso *ad nutum*, fatto salvo sempre la possibilità di recesso per giusta causa che, però, in ipotesi non emerge in alcun modo (Cass. n° 5738 del 2000; Cass. 8690 del 1997).



.....

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata ed è rigettata.

La controversia in esame si iscrive nell'alveo dei rapporti nascenti dai contratti di prestazione d'opera intellettuale ed è alla luce di siffatto inquadramento che deve muovere la delibazione della questione principale, oggetto delle domande delle parti, ossia dell'esistenza e della legittimità del recesso dal contratto di consulenza ad opera della società attrice.

Una tale preliminare enucleazione postula il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per mutuo dissenso, totalmente destituita di ogni fondamento giacché nessuna volontà in tal senso ~~.....~~ ha mai manifestato né vi è prova, nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, dell'esistenza di un consenso allo scioglimento del contratto; vi è piuttosto la prova dell'intento di ~~.....~~ di proseguire l'attività sulla base dell'accordo già stipulato, in attesa di concludere un nuovo contratto (missiva del 5 febbraio 2002 nel fascicolo di parte convenuta).

L'opponente, per di più, a fronte di allegazioni circa l'ascrivibilità al convenuto di asserite condotte violative di obblighi, peraltro smentite dalla documentazione prodotta (fascicolo parte opposta) dalla quale si evince l'enorme incremento di fatturato e l'esponentiale sviluppo economico della società negli anni di riferimento, non ha poi formulato una valida domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, avanzando la relativa richiesta per la prima volta con memoria ex art. 183 c.p.c. e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda del tutto nuova e diversa rispetto alla risoluzione per mutuo consenso formulata, invece, nell'atto introduttivo del giudizio.

Orbene, la cornice dei rapporti tra le parti è rappresentata, in primo luogo, dal contratto di conferimento dell'incarico di consulenza di marketing, accettato da ~~.....~~, ove sono definiti oltre i compiti del prestatore anche l'entità del compenso e le scadenze per i relativi pagamenti, e, in secondo luogo, dalla missiva datata 6 febbraio 2002 con la quale la ~~.....~~ s.r.l. nella persona dell'amministratore ~~.....~~, in risposta alla richiesta di comunicazione dei fatturati per gli anni 2001 e 2002 del 5 febbraio 2002 a firma di ~~.....~~, manifestò la propria volontà di cessare dal rapporto di collaborazione.

Il contratto di consulenza di marketing è stato stipulato tra le parti in data 18 marzo 2001 e configura un'ipotesi di contratto di prestazione di opera professionale avente carattere intellettuale, con il quale la società "~~.....~~" ha conferito al convenuto l'incarico di occuparsi di una serie di attività ivi specificate, per un periodo di tempo limitato al triennio 2001/2003. Il compenso per l'opera prestata è stato determinato in una misura fissa e in una quota variabile commisurata al 5% del fatturato sviluppato dalla società, sulla base di un prospetto illustrativo formalizzato in seno allo

APPELLO



L'assunto nella specie è confermato dalla notevole brevità della durata dell'incarico a fronte della complessità dell'attività che il consulente avrebbe dovuto svolgere e che necessitava certamente di un lasso di tempo ragionevole, quale può reputarsi il triennio, unitamente alla stabilità del rapporto durante la vigenza del contratto, tutti elementi che inducono, in via interpretativa, a considerare esclusa qualsiasi possibilità di recesso.

Sicché, lo scioglimento anticipato e unilaterale del contratto di consulenza, operato dalla ~~_____~~ s.r.l. con missiva del 6 febbraio 2002, deve essere qualificato come illegittimo ed indebito e fondata la pretesa di parte opposta ad avere liquidato il compenso, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione.

Deve essere, invece, rigettata la domanda proposta da ~~_____~~ di risarcimento dei danni per lesione all'immagine e per "lite temeraria" ex art. 96 c.p.c. non essendo stati provati gli elementi dell'illecito aquiliano né, in particolare, la mala fede e la colpa grave dell'opponente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione proposta dalla ~~_____~~ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo a favore di ~~_____~~ Giuseppe in data 26 luglio 2002, notificato a controparte il 25 settembre 2002;

condanna la ~~_____~~ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a ~~_____~~ Giuseppe le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.200,00 di cui euro 1.260,00 per onorari di avvocati ed euro 820,00 per diritti di procuratore (oltre Iva e CPA come per legge).

Così deciso in Palermo il 20 marzo 2006

Il Giudice
Dott.ssa Sebastiana Ciarlo

